

Delib.G.R. 28 novembre 1997, n. 9402 (1).

Istituzione dell'albo regionale per assaggiatori di olio di oliva.

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 13 febbraio 1998, n. 8.

Omissis

Delibera

- è istituita la sezione della Regione Campania dell'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine, come precisato nelle premesse;
- all'elenco possono essere iscritti i soggetti in possesso dei requisiti e con le procedure indicate nel Regolamento allegato (Allegato A), facente parte integrante del presente atto;
- la sezione della Regione Campania dell'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine è tenuta presso l'A.G.C. Sviluppo, attività settore primario - Settore sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura (Se.S.I.R.C.A.) - che è incaricato delle relative incombenze;
- di incaricare l'Assessore regionale all'agricoltura di provvedere alla emanazione dei decreti di iscrizione, di sospensione o cancellazione degli aventi diritto, che andranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
- di non inviare la presente deliberazione alla C.C.A.R.C.

Allegato

REGOLAMENTO

Art. 1

Istituzione dell'Albo regionale

Con D.M. 23 giugno 1992 è stato istituito l'Albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata.

Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1, lettera a) del D.M. 14 maggio 1996, concernente modificazioni al decreto sopra indicato, è istituita la sezione della Regione Campania, dell'Albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine.

L'Albo è tenuto presso l'Assessorato all'agricoltura della Regione Campania. A.G.C. Sviluppo attività settore primario - Settore sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura (Se.S.I.R.C.A.).

Le iscrizioni, sospensioni e cancellazioni sono disposte mediante decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e pubblicate per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Art. 2

Requisiti per l'iscrizione

1. Per l'iscrizione all'Albo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di perito agrario o diploma equiparato, diploma di perito agrario specializzato in eleiotecnica, laurea in Scienze agrarie o in Scienze forestali, laurea in chimica, laurea in biologia, laurea in Scienze delle preparazioni alimentari o titoli di studio equipollenti anche se conseguiti all'estero;

b) essere in possesso di diplomazia o attestato rilasciato a seguito dalla partecipazione a corsi di specializzazione in degustazioni di oli, organizzati da associazioni o enti regionali, nazionali o internazionali operanti nel settore della degustazione di oli, secondo i criteri stabiliti nell'allegato XII al Reg. CEE n. 2568 del 1991 della Commissione dell'11 luglio 1991;

c) dimostrare con appositi attestati o documentazione di aver esercitato attività di assaggiatore per almeno un biennio;

d) essere in possesso del requisito di idoneità morale. Il requisito di idoneità morale si considera insussistente quando ricorre uno dei seguenti casi:

- condanna definitiva per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non

inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli artt. 513, 515,

516, 517, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanna che importi d'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre annui;

- assoggettamento ad una delle misure di prevenzione personale ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 27

dicembre 1956, n. 1423, come modificati dagli artt. 4 e 5 della L. 3 agosto 1988, n. 327, con gli effetti di

cui all' art. 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall' art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), è richiesto obbligatoriamente a partire dal terzo anno dalla istituzione dell'albo nazionale di cui all'art. 1.

Art. 3

Modalità per l'iscrizione

Per l'iscrizione all'Albo gli interessati devono:

1. presentare apposita domanda, in triplice copia, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo di residenza, con originale redatto su carta bollata del valore vigente all'atto della presentazione.

La firma deve essere autenticata ai sensi delle leggi vigenti.

La domanda va inviata all'indirizzo della Camera di commercio competente per territorio, cui compete l'istruttoria per l'applicazione del presente Regolamento.

Nella domanda, i richiedenti dichiarano:

- il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il domicilio e la dimora, nonché l'esatto recapito;

- di essere in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dell'art. 2, con l'indicazione dell'Università, dell'Istituto, dell'Ente, dell'Organizzazione e dell'Organismo che ha rilasciato il titolo o l'attestato e della relativa data.

2. alla domanda di iscrizione deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2, fatta eccezione per il caso contemplato al punto 2 dell'art. 2.

Il requisito dell'idoneità morale è comprovato:

- dal certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi;

- dalla certificazione prevista dall' art. 10-sexies della L. 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall' art.

7 della L. 19 marzo 1990, n. 55, come da ultimo sostituito dall' art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 , e le successive modificazioni e integrazioni.

Il requisito dell'idoneità morale si intende soddisfatto quanto per le condanne penali sia intervenuta la riabilitazione a norma delle vigenti disposizioni di legge.

La Camera di commercio, verificata la regolarità della domanda presentata e la completezza della documentazione allegata, trasmette il tutto alla Regione entro 60 giorni.

L'iscrizione nell'albo è disposta dalla Regione nel termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda. Ove necessario, possono essere richiesti, tramite la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione allegata alla domanda di iscrizione. In tal caso il termine è

sospeso e lo stesso ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti richiesti.

Il provvedimento di iscrizione viene trasmesso alla Camera di commercio, la quale ne dà comunicazione all'interessato ed al Ministero.

La cancellazione dell'iscrizione nell'Albo è disposta dalla Regione Campania su richiesta dell'interessato ovvero per la mancanza dei requisiti di idoneità morale, su istruttoria del Se.S.I.R.C.A., mediante decreto dell'assessore regionale all'agricoltura, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.